

**PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE  
PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA,  
ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI  
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, RELATIVO ALL’INTERVENTO:**

**ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI DPR 14/01/1997 DEL PUNTO NASCITA  
E DEL REPARTO DI PEDIATRIA DEL PAD. BOREA  
DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI SANREMO**

**COD REG 301/1/H/16 - C.U.P E25F18000010006 – C.I.G. 75311261C8**

**QUESITO:**

Si richiede un chiarimento riguardo un’apparente contraddizione presente nel disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto.

Nell’art. 10 del disciplinare di gara (AVVALIMENTO) viene dichiarata la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti tecnico professionali avvalendosi di quelli di un altro soggetto, tramite l’istituto dell’avvalimento, tale possibilità sembra però negata all’art. 16, al punto 16.2, dove l’ultima riga del paragrafo riporta che “ai fini dell’attribuzione del punteggio per i precedenti punti a) b) e c) non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento”.

Si chiede se sia possibile utilizzare l’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti tecnico organizzativo di cui ai punti 9.2.3a) e 9.2.3 b) del disciplinare di gara.

**RISPOSTA:**

Il ricorso all’istituto dell’avvalimento è consentito per soddisfare i requisiti di idoneità tecnica professionali di cui eventualmente è carente il Concorrente, in attuazione di quanto disposto all’art. 89 del Codice e come riportato all’art. 10 del disciplinare di gara.

Nel caso in cui il numero di candidati ammessi superi la soglia indicata all’art. 16.1 si conferma quanto previsto nel disciplinare di gara (art.16.2) circa i criteri di selezione dei Concorrenti da invitare alla successiva fase.

Pertanto per la formulazione della graduatoria finalizzata alla selezione di Concorrenti non verranno considerati i servizi oggetto di avvalimento.

Sanremo, li 03 agosto 2018

Il R.U.P.  
- ing. Valeria RAMPONE -